



**DISCIPLINARE DI GARA**

**REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI AREZZO CUP:B11B20001220055 - CIG:A01E17B55D, CUI:L00176820512202100011 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA ARTT. 50 COMMA 1 LETT.D), 70 E 71 DLGS 36/2023.**

Preliminarmente, la Stazione Appaltante intende chiarire che nelle documentazione di gara potrebbero risultare presenti alcuni discrepanze/contraddizioni normative - dovute al fatto che la fase di progettazione si è svolta sotto l'egida del precedente Codice Contratti DLgs 50/2016 mentre quella di affidamento e le successive sottostanno alla disciplina del DLgs 36/2023 - Nuovo Codice dei Contratti Pubblici - entrato in vigore l'01.04.2023, producendo i proprie effetti dall'01.07.2023 (v. Art. 225 DLgs 36/2023 in materia di normativa transitoria ed ultra vigenza di alcune norme del DLgs 50/2016). Nelle suddette ipotesi, pertanto, gli eventuali conflitti normativi - riguardanti la presente fase di affidamento e quelle successive - si intendono risolti alla luce del DLgs 36/2023 (nel proseguo anche solo il Codice) ovvero prevalendo la disciplina contenuta in questo documento e nello schema di contratto quand'anche in deroga a quanto fissato nei documenti progettuali ed in particolare nel CSA che, in ogni caso, resta perfettamente efficace con riguardo alla parte squisitamente prestazionale.

\*\*\*\*

Questa Amministrazione - con determinazione a contrattare n. 2878 del 26.10.2023, ha deciso di procedere all'affidamento dei lavori in oggetto mediante la presente procedura aperta, da svolgersi interamente con modalità telematiche ovvero impiegando la piattaforma messa a disposizione della Regione Toscana Start accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/>

\* L'affidamento del presente appalto avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

\* La durata del procedimento è prevista pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'art. 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3, D.Lgs. n. 36/2023 (in seguito codice)

\* Il luogo di svolgimento del servizio c/o il complesso denominato ex Caserma Cadorna, sito in Via Porta Buia 3-3°, della città di Arezzo, codice NUTS: ITI18

\* **CIG: A01E17B55D CUP:B11B20001220055, CUI: L00176820512202100011**

\* Il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Serena Chieli direttore del Progetto Infrastrutture Strategiche e Manutenzione del Comune di Arezzo, email: [s.chieli@comune.arezzo.it](mailto:s.chieli@comune.arezzo.it)

\* Il progetto esecutivo dei lavori - acquisito al prot.70603 del 18.05.2023, come redatto dai tecnici Sidoti Engineering Srl, con sede in Albano Laziale (RM) P.IVA 12502151009, è stato approvato con delibera della Giunta comunale n. 253 del 23.05.2023 e verificato dalla Commissione tecnica ad uopo nominata con PD 3062/2022, giusto verbale conclusivo prot.70388 del 18.05.2023 e validato da Rup - giusto verbale prot 70675/2023 e PD n. 1271/2023.

\* Il bando di gara è pubblicato per estratto sulla GURI, V Serie Speciale - Contratti Pubblici, n. 131 del 13.11.2023, su un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, sul sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici, sul profilo di committente della stazione appaltante, sulla Piattaforma telematica di negoziazione "START".

**1.PIATTAFORMA TELEMATICA**

**1.1LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**



L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del DLgs n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'Art. 1176, comma 2, del Codice Civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

-difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

-utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631/2015 dal dirigente competente della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>.

*In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.*

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 591/1993, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631/2015 dal dirigente competente della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

*L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.*

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

## 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *denominato* "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631/2015 dal dirigente competente della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:



1.a disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

1.b disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del DLgs 82/2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

1.c avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del DLgs 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

1.d avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  - i il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  - ii il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
  - iii il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.3 IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

*L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico regolarmente registrato.*

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al Call Center del gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana tramite il n. 081.0084010 da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30 o inviando un'email al seguente indirizzo [start.oe@accenture.com](mailto:start.oe@accenture.com).

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- a. bando di gara;
- b. disciplinare di gara e documentazione ad esso allegata;
- c. elaborati progettuali;
- d. schema contratto
- e. doc. criteri di valutazione dell'offerta tecnica;
- f. informativa privacy
- g. patto integrità



## COMUNE DI AREZZO

Progetto Infrastrutture  
Strategiche e  
Manutenzione

- h. Modello A.1 - Dichiarazioni integrative concorrente
- i. Modello A.2 - Dichiarazioni integrative consorziata aus coopt
- l. Modello A.3 - Dichiarazioni del titolare effettivo
- m. Modello A.4 - Dichiarazioni del soggetto associato
- n. DGUE

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: [https://www.comune.arezzo.it/bandi\\_di\\_gara](https://www.comune.arezzo.it/bandi_di_gara) e sulla Piattaforma <https://start.toscana.it/>

### 2.2 CHIARIMENTI

Eventuali quesiti e/o richieste di chiarimento in merito alla presente procedura dovranno essere formulati attraverso la Piattaforma Start utilizzando la sezione "chiarimenti". Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre le ore **14:00 del giorno 04.12.2013**.

*Non saranno forniti chiarimenti telefonici.*

Le risposte saranno pubblicate tempestivamente sulla piattaforma telematica di START. Non saranno presi in considerazione per le relative risposte i quesiti/richieste di chiarimenti pervenuti oltre il suddetto termine e/o con modalità diverse da quella sopra descritta.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

### 2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici avverranno esclusivamente tramite la Piattaforma Start e saranno accessibili nella sezione ad esse dedicata; sarà onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario.

così come tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici saranno eseguiti in conformità con quanto disposto dal DLgs n. 82/05, tramite la Piattaforma di approvvigionamento Start - occorrendo anche impiegando la funzionalità tramite *indirizzo pec* -e, per quanto non previsto, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt.6-bis, 6-ter, 6-quater, del DLgs n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizi o elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt.6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### 3.OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'intervento consiste nella *riqualificazione della cd Palazzina* Comando c/o la ex Caserma Cadorna al fine di allocarvi il nuovo Centro Impiego della Città; la tipologia del presente intervento ricade, ai sensi del DPR<sup>4/36</sup>



n. 380/2001 art. 3 com1 lett. e), nell'ambito degli "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono, comunque, da considerarsi tali: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6).

L'appalto consta di un unico lotto in deroga all'art. 58 DLgs 36/2023 in quanto il Rup ha ritenuto che sul piano realizzativo l'esecuzione frazionata dei lavori potrebbe comprometterne la conclusione nei tempi attesi e per evitare i rischi connessi alla necessità di coordinare oo.ee. diversi, circostanza questa che potrebbe concretamente pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto. Inoltre, la natura della procedura selettiva scelta ai fini dell'affidamento e l'importo infrasoglia dei lavori garantiscono adeguatamente la partecipazione alla stessa anche da parte delle PiccoleMedieImprese (PMI)

*Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo a **misura**.*

*Prezzario applicato quello di riferimento della Regione Toscana aggiornato*

**CPV: 45213150-9 Lavori di costruzione di complessi di uffici**

L'importo complessivo della gara, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € **3.813.928,67**, così ripartito:

- € **3.687.747,26** (I.V.A. esclusa) per lavori a misura, soggetti a ribasso. In tale importo sono compresi altresì i costi della manodopera pari ad € 977.825,94 che non sono soggetti a ribasso;
- € **126.181,41**, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

I costi della manodopera come gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta.


**N.B.: I costi della manodopera pari ad € 977.825,94 non sono soggetti al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.**

I lavori sono classificati nel capitolato speciale d'appalto ai sensi dell'art. 100, comma 4, e dell'allegato II.12, D.Lgs. n. 36/2023 come segue:

<b>Categoria</b> (descrizione)	<b>Categoria</b> (cod.)	<b>Classifica</b>	<b>Importo</b> (€)	<b>% sul totale</b>	<b>PREVALENTE/ SCORPORABILE</b>
Edifici civili e industriali	OG1	IV (avvalendosi del 20% di maggiorazione)	3.087.347,09 sul di	80,30%	<b>prevalente</b>
Impianti idrico-sanitario	OS3	I	211.050,21	5,72%	<b>scorporabile</b>
Impianti termici e di condizionamento	OS28	I	174.319,94	4,73%	<b>scorporabile</b>
Impianti elettrici e speciali	OS30	II	341.211,43	9,25%	<b>scorporabile</b>

Ai sensi dell'art. 100, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023, "Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto".

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, Allegato II.12, D.Lgs. n. 36/2023, "La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una



classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara" e pertanto per eseguire i lavori l'operatore economico dovrà essere in possesso di adeguata qualificazione.

Ai sensi dell'art. 4, Allegato II.12, D.Lgs. n. 36/2023, "Ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, a esclusione delle classifiche I e II."

Ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2, Allegato II.12, D.Lgs. n. 36/2023 "1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate."

**Il contratto collettivo applicato è il CCNL per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini (F012).**

Gli operatori economici potranno indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante (Art. 11, comma 3, DLgs. n. 36/2023).

**Attenzione!** La verifica dell'equivalenza dei CCNL è un adempimento totalmente rimesso in capo all'operatore economico che dovrà fornirne prova adeguata anche mediante una puntuale relazione del proprio consulente del lavoro o in altro modo parimenti congruo. In ogni caso, non potrà costituire un onere della Stazione Appaltante e/o gravare sulla sua normale attività che si limiterà alla mera verifica di quanto prodotto dall'operatore economico con le modalità di cui all'Art. 110, D.Lgs. n. 36/2023.

In tal caso, l'operatore economico vincitore della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla Stazione Appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele applicandosi le modalità di cui all'art. 110, D.Lgs. n. 36/2023.

**N.B: Non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, come previsto dall'art. 110, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 36/2023, in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 11 e dall'art. 41, commi 13 e 14, del richiamato Codice.**

L'appalto è finanziato con risorse proprie dell'Ente in attesa dell'ottenimento delle risorse afferenti al PINQuA.

### **3.1 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI, QUINTO D'OBBLIGO, PENALI.**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 360 (trecentosessanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui all'articolo 13 del Capitolato speciale d'appalto.

Le opzioni nonché le modifiche contrattuali sono regolate dall'**art. 120, D.Lgs. n. 36/2023**.

In particolare, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo<sub>6/36</sub>



contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 9, D.Lgs. n. 36/2023 ovvero alle stesse condizioni di cui al contratto di appalto e senza che l'Appaltatore possa fare valore il proprio diritto alla risoluzione (opzione V d'obbligo). Ai sensi dell'art. 126 comma 1, DLgs. n. 36/2023, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.

### 3.2 REVISIONE PREZZI

L'art. 60, DLgs. n. 36/2023, prevede l'obbligo di inserimento nei documenti di gara iniziali di clausole in ordine alla disciplina di revisione dei prezzi.

In particolare, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione, elaborati dall'ISTAT (in espressa deroga al CSA).

### 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

*I consorzi di cui agli artt. 65, comma 2, lett. d) del Codice (consorzi stabili) che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. In mancanza di indicazione si intende che eseguiranno i lavori con la loro struttura.*

*I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.*

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.


Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di-





rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d).

*L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.*

*È parimenti ammessa, in forza dell'art. 68, comma 12, D.Lgs. n. 36/2023, la cooptazione di operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione.*

*Si precisa che l'impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa, ad eccezione del DGUE, del modello integrativo al DGUE e della scheda cooptazione. L'impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva.*

Nel caso di cooptazione di consorzio, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione.

Il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo che possiedono i requisiti di partecipazioni speciali richiesti, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 % dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Verrà verificato, in capo all'impresa cooptata, sia il possesso dei requisiti di ordine generale sia il possesso dei requisiti di idoneità professionale. In caso di mancato possesso, l'impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.

## **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo:

A) **requisiti generali** di cui alle ipotesi contemplate agli artt. 94 - clausole di esclusione automatica - e 95 - clausole di esclusione non automatica - e seguenti del Codice, nonché gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente;

B) **requisiti speciali di qualificazione** di cui all'art. 100 del DLgs. 36/2023, costituiti dal possesso di attestazione SOA in corso di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e della certificazione del sistema di qualità aziendale (con esclusione delle classifiche I e II).

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti generali sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.





In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti generali sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale prevalentemente accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di avere adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nella DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

*Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.*

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del DLgs 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

### **6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante

### **6.2 REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE**

Ai sensi degli artt. 100, comma 4, del Codice, e degli artt. 2, 4 e 30, dell'Allegato II.12, al medesimo Codice, il concorrente deve essere in possesso, a pena di esclusione, di:

*l) attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.*



Ai sensi dell'art. 100, comma 4, DLgs. n. 36/2023, "Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto".

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, Allegato II.12, D.Lgs. n. 36/2023, "La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara" e pertanto, per eseguire i lavori l'operatore economico dovrà essere in possesso dell'adeguata qualificazione come segue:

\* con riferimento alla categoria prevalente: Edifici civili e industriali per € 3.087.347,09 SOA in OG 1 classifica IV

\* con riferimento alla categoria scorporabile: Impianti idrico-sanitario per € 211.050,21, SOA OS 3 classifica I

\* con riferimento alla categoria scorporabile: Impianti termici e di condizionamento per € 174.319,94, SOA OS 28 classifica I

\* con riferimento alla categoria scorporabile: Impianti elettrici e per e speciali per € 341.211,43, SOA OS 30 classifica II

Si ricorda che ai fini della qualificazione la OG11 è alternativa ad ognuna delle singole categorie OS3, OS28 ed OS30 ai sensi dell'art. 79 comma 16 del DPR 207/2010

**Ai sensi dell'art. 4, Allegato II.12, D.Lgs. n. 36/2023, "Ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, a esclusione delle classifiche I e II."**

Ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2, Allegato II.12, D.Lgs. n. 36/2023 "1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.


2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), del codice, i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera f), del codice e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate."

#### **Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA**

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata attivata nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 16, comma 5 e 17, comma 1, Allegato II.12, D.Lgs. 36/2023), la procedura per il rinnovo o la verifica triennale della SOA.

La relativa documentazione dovrà essere inserita nella piattaforma START sotto la voce "**Documentazione SOA ed ISO**". In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata all'esito positivo del rinnovo/verifica.

II) certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Ai sensi dell'art. 4 Allegato II.12, D.Lgs. n. 36/2023, ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, a esclusione delle classifiche I e II.



Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall'attestato SOA; nell'ipotesi in cui l'attestato SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, perché non ancora aggiornato, il concorrente dovrà indicare nel DGUE gli estremi della certificazione in corso di validità posseduta. Si precisa che l'attestazione SOA sarà anche acquisita direttamente dalla Stazione appaltante tramite consultazione della banca dati ANAC relativa all'"Elenco delle Imprese qualificate".

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito della certificazione deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II<sup>a</sup> o inferiore.

#### **Indicazioni per gli operatori esteri**

Ai sensi dell'art. 3, Allegato II.12, al Codice, per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Tali operatori si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 91, comma 3, del codice.

#### **6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

#### **Requisito di qualificazione**


a) Il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. Il raggruppamento deve, comunque, possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per l'impresa singola, ferma restando, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 68, comma 11 del Codice, la necessità che l'esecutore sia un possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice, e dell'art. 30, comma 2, Allegato II.12, al Codice stesso, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

#### **6.5 INDICAZIONI PER LE IMPRESE COOPTATE**

Ai sensi dell'art. 68, comma 12, del Codice e dell'art. 30, comma 4, Allegato II.12, al Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di qualificazione, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

#### **6.6 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**



### Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

### Requisiti di qualificazione

Il requisito relativo al possesso dell'attestazione SOA deve essere soddisfatto dal consorzio medesimo.

Ai fini della validità, si precisa che l'attestazione SOA del consorzio stabile deve avere una data di "scadenza intermedia" in corso di validità. Pertanto i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA, entro la data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, l'adeguamento del proprio attestato. Il concorrente dovrà, in tal caso, allegare alla documentazione di gara, l'adeguata prova documentale della richiesta.

### 7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di qualificazione.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del Codice, il contratto di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000 ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. L'impresa ausiliaria dovrà, altresì, trasmettere la propria attestazione di qualificazione SOA (art. 104, comma 5, I periodo, del Codice).

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del suddetto codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

*L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.*

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

*Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.*

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti generali e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti speciali di qualificazione oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

**Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.**

*È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.*

*È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.*

*Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse - accuratamente descritte - messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.*



Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

#### **8.SUBAPPALTO (in deroga all'art. 44 del CSA superato dal DLgs 36/2023)**

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato; a tali fini nell'apposito spazio del DGUE, l'operatore economico dovrà fornire una breve descrizione delle lavorazioni che intende subappaltare riportando anche la categoria dei lavori a cui afferiscono e la % delle stesse rispetto alla suddetta categoria di riferimento.

\* **con riferimento alla categoria prevalente: Edifici civili e industriali per € 3.087.347,09 OG 1 classifica IV il subappalto è consentito nel limite massimo del 49,99%**

\* **con riferimento ad ognuna delle categorie scorporabili qui di seguito annoverate:**

\* **Impianti idrico-sanitario per € 211.050,21, OS 3 classifica I**

\* **Impianti termici e di condizionamento per € 174.319,94, OS 28 classifica I**

\* **Impianti elettrici e per e speciali per € 341.211,43, OS 30 classifica II**

**è consentito il subappalto per intero - 100%.**

*Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.*

Qualora il concorrente NON possieda la qualificazione nella categoria scorporabile (o non la possieda per l'intero importo previsto dal bando), e NON intenda costituire un RTI (o ricorrere all'avvalimento), la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto comporterà la sua esclusione dalla gara, cosiddetto subappalto qualificante. **Si precisa che, in caso di subappalto qualificante, è obbligatorio rendere in sede di gara la dichiarazione di subappalto, mentre non devono essere indicati i futuri subappaltatori viceversa** se l'appaltatore è in possesso dei requisiti, l'eventuale richiesta di subappalto sarà da intendersi come facoltativo.

La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119, comma 11, del Codice.

Ove non ricorrano le condizioni di cui al periodo precedente la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 119 del Codice, all'Appaltatore.

***E' ammesso il subappalto a cascata che in ogni caso dovrà sempre essere oggetto di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante nei modi, tempi di Legge.***

***Attenzione! L'aggiudicatario ed i subappaltatori sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del proprio contratto di subappalto.***

#### **9.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato più sopra, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

*L'aggiudicatario si impegna a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.*



## 10.GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta, ai sensi dell'art. 106 del Codice, è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 76.278,57. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva, emessa ai sensi degli artt.84 e 91 del Codice delle Leggi Antimafia e delle Misure di Prevenzione, di cui al DLgs n.159/2011.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'Art. 106 del DLgs n.385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del DLgs n. 58/1998; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

**L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.**

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito/beneficiario (Comune di Arezzo);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 193/2022;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  - e1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
  - e2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile;
  - e3) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.



In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia può essere ridotto nei termini di seguito indicati:

a.a - riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione;

a.b - riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

**La riduzione di cui al punto a.a non è cumulabile con quella di cui al punto a.b.**

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle **certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale (nello spazio ad uopo Documentazione SOA ed ISO)**.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

#### **11.SOPRALLUOGO**

Per la partecipazione al presente appalto, NON È PREVISTO IL SOPRALLUOGO obbligatorio delle aree oggetto dei lavori.

#### **12.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**


I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621/2022 <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. L'operatore economico dovrà effettuare il pagamento del suddetto contributo - che è, peraltro, condizione di ammissibilità dell'offerta entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, secondo le modalità indicate dalla suddetta Autorità nella sezione

“Portale dei pagamenti di Anac” al link: [https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di%20anac?p\\_p\\_id=com\\_liferay\\_journal\\_web\\_portlet\\_JournalPortlet](https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di%20anac?p_p_id=com_liferay_journal_web_portlet_JournalPortlet)

*La ricevuta del pagamento dovrà essere caricata nell'apposito spazio previsto fra la documentazione di gara (pagamento contributo Anac per € 165,00).*

In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.





Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica START - Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>.

Non sono considerate valide le offerte inoltrate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli Art. 19, 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del DLgs n. 82/2005.

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre **le ore 12:00 del giorno 13.12.2023** come indicato sulla piattaforma START nello spazio dedicato alla presente gara, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data ed ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Si precisa che:

- il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo tale termine perentorio;
- la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione. Nella sezione "Comunicazioni ricevute" relative alla gara il Sistema START inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella email presente nell'indirizzario; la Piattaforma pertanto consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta presentazione dell'offerta;
- non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
- è possibile entro il termine perentorio di presentazione delle offerte ritirare l'offerta inviata;
- una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte, presentare una nuova offerta;
- la Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.


Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 MB per singolo file.

#### **13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate nell'art. 1 e nel documento "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana" (consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>), di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:



**A – Documentazione amministrativa:**

- **obbligatoria**
- **facoltativa,**

come di seguito meglio dettagliato;

**B – Offerta tecnica come meglio dettagliato al successivo Art. 16 a cui si fa espresso rinvio per ogni dettaglio composta da;**

**1) Tavola riepilogativa delle miglorie proposte**

**2) Relazione tecnica illustrativa e metodologica** di max 23 pagine formato A4 (indice e copertina esclusi) così ripartite:

- max 8 pagine per il criterio A;
- max 2 pagine per il criterio B;
- max 3 pagine per il criterio C;
- max 1 pagina per il criterio D;
- max 3 pagine per il criterio E;
- max 4 pagine per il criterio F;
- max 1 pagina per i criteri G e H;
- max 1 pagina per il criterio I.

**3) Fascicolo Tecnico** che potrà contenere schede tecniche, disegni, grafici, attestati e certificazioni ecc. di max 10 pagine (indice e copertina comprese riportante il numero di pagina) se in formato A4 per ogni migloria proposta, o eventualmente da un numero massimo di 5 pagine (indice e copertina comprese riportante il numero di pagina) se in formato A3 per ogni migloria proposta.

**4) Computo metrico di confronto (non estimativo)**, fra il progetto posto a base di gara e le miglorie proposte.

**5) Elenco descrittivo delle voci relative ad eventuali nuove categorie di lavoro e forniture previste per le miglorie.**

**6) Aggiornamento del piano di sicurezza e delle prescrizioni tecniche del capitolato speciale in conseguenza delle miglorie proposte.** Si precisa che l'importo degli oneri specifici della sicurezza rimane invariato.

**7) Eventuale contratto di avvalimento, in caso di avvalimento premiale, in formato elettronico**

**C – Offerta economica:**

- **modulo offerta economica generato da start - obbligatoria.**

- **giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo (che in ogni caso saranno chieste nel procedimento di verifica della congruità dell'offerta) - facoltativa**

Si precisa che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.



L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

*Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.*

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

*Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.* Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. Di norma si applicheranno le indicazioni previste nel bando tipo ANAC n. 1/2023, approvato con delibera n. 309/2023.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 (cinque) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Parimenti è assegnato al concorrente un termine di 5 (cinque) giorni anche i fini del cd soccorso istruttorio procedimentale ovvero finalizzato all'ottenimento di chiarimenti su aspetti ritenuti ambigui dalla Stazione Appaltante contenuti nella documentazione presentata ai fini della partecipazione alla gara.

In tutte le suddette ipotesi, in caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

*La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.* L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non attivare il soccorso istruttorio qualora riesca per conto proprio, muovendo da elementi desumibili dalla documentazione pervenuta, a verificare autonomamente l'effettivo possesso dell'elemento e/o della dichiarazione omesso/a o risultato/a irregolare, e nei seguenti casi:


- l'elemento è disponibile immediatamente tramite consultazione di appositi siti internet o banche dati (ad esempio, certificazione di qualità disponibile sui siti degli enti certificatori, ecc.);
- la Stazione Appaltante risulta già in possesso di documentazione del concorrente in corso di validità comprovante l'effettivo possesso del requisito: in tale caso, la Stazione Appaltante provvederà a reperire la documentazione conservata agli atti ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990.

#### **15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza la Piattaforma START per compilare o allegare la seguente documentazione:

##### **\* obbligatoria**

1. **domanda di partecipazione**
2. **n. DGUE**
3. **h. Modello A.1 - Dichiarazioni integrative concorrente**



4. I. Modello A.3 - Dichiarazioni del titolare effettivo
5. g. patto integrità firmato digitalmente per accettazione
6. pagamento imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/1972;
7. Passoe
8. garanzia provvisoria;
9. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
10. Documentazione SOA ed ISO

**\* facoltativa**

**1. procura del firmatario documentazione per conto dell'OE o visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura (Firmata digitalmente);**

**2. in caso di avalimento Art. 104 DLgs 36/2023 dovrà essere prodotta la seguente ulteriore documentazione:**

- 2.a DGUE dell'impresa ausiliaria
- 2.b Modello A.2 - Dichiarazioni integrative\_consorziata\_ aus\_ coopt
- 2.c contratto di avalimento

**3. in caso di consorzio dovrà essere prodotta la seguente ulteriore documentazione:**

- 3.a DGUE dell'impresa esecutrice
- 3.b Modello A.2 - Dichiarazioni integrative\_consorziata\_ aus\_ coopt

**4. in caso di cooptazione dovrà essere prodotta la seguente ulteriore documentazione:**

- 4.a DGUE dell'impresa cooptata
- 4.b Modello A.2 - Dichiarazioni integrative\_consorziata\_ aus\_ coopt,

**5. in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo in continuità aziendale dovrà essere prodotta la seguente ulteriore documentazione:**

- 5.a DGUE
- 5.b Modello A.1 - Dichiarazioni integrative concorrente
- 5.b relazione di un professionista

**6. documentazione per i soggetti associati dovrà essere prodotta la seguente ulteriore documentazione:**

6.a Modello A.4 - Dichiarazioni del soggetto associato


inoltre:

**\* se RTI già costituiti**

- 6.b copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- 6.c dichiarazione da rendersi all'interno della domanda di partecipazione, delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti

**\* se consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- 6.d copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- 6.e dichiarazione, da rendersi all'interno della domanda di partecipazione, delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.



**\* se RTI temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

6.f dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

6.f.a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

6.f. b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

6.f.c. le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

*utilizzando apposita modulistica messa a disposizione da questa Stazione Appaltante Modello A.4*  
**Dichiarazioni del soggetto associato**

**\* se aggregazioni di retisti:**

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

6.g copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

6.h dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

6.i dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

-se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

6.l copia del contratto di rete;

6.m copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

6.n dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**\*se aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:**

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

**\*in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

6.o copia del contratto di rete

6.p copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

6.q dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**\*in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

6.r copia del contratto di rete


6.s. dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- 6.s.a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- 6.s.b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- 6.s.c. le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è compilata online sulla Piattaforma.

**AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA**



La domanda di partecipazione autogenerata dalla piattaforma START al momento non è adeguata alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e quindi non vi è un perfetto allineamento fra le dichiarazioni in essa contenute e le dichiarazioni che il concorrente deve rendere ai sensi della normativa vigente.

In particolare:

- la domanda generata da START a differenza del D.Lgs. n. 36/2023, richiede al concorrente di indicare i soggetti cessati: questo campo dovrà essere lasciato vuoto;

- le dichiarazioni relative agli ulteriori soggetti previsti dall'art. 94, comma 3 del vigente Codice (amministratori del socio unico persona giuridica, amministratori di fatto), poiché non sono presenti nella domanda, dovranno essere rese a parte nel **Modello A.1 - Dichiarazioni integrative concorrente**;

- il richiamo all'art. 45, D.Lgs. n. 50/2016, va inteso riferito all'art. 65, D.Lgs. n. 36/2023 e, in particolare, il richiamo al consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, va inteso come riferito al consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), D.Lgs. n. 36/2023.
- il richiamo all'art. 92, DPR n. 207/2010, va inteso riferito all'art. 30 dell'Allegato II. 12 al Codice;
- il richiamo all'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 in tema di riduzioni della garanzia provvisoria, va inteso riferito all'art. 106, comma 8, D.Lgs. n. 36/2023.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc...) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente, nel solo caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta ex art. 104, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al decreto.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni afferenti all'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del DLgs n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:



- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del DL n. 5 del 10.02.2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del DL n. 5 del 10.02.2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure nell'apposito spazio ad uopo creato denominato "procura del firmatario documentazione per conto dell'OE" . (Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore).

#### **Imposta di bollo**

La domanda di partecipazione deve essere corredata dall'imposta di bollo di € 16,00, da pagare con le seguenti modalità alternative:

- a) tramite circuito PagoPA, accedendo alla sezione "PagoPA" del sito web comunale (link <https://pagopa.comune.arezzo.it/>) e selezionando la voce "Imposta di bollo" dalla sezione "vari".
- b) tramite il modello F24 dell'Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate, riportando le seguenti indicazioni: nel campo Ufficio o Ente inserire TZD (nel campo Codice Tributo inserire 1552 - nel campo Estremi dell'atto o del Documento inserire l'anno e il **CIG: A01E17B55D** relativo alla gara in oggetto – nel campo Descrizione IMPOSTA DI BOLLO);
- c) l'operatore economico potrà effettuare il pagamento acquistando contrassegno di € 16,00, apponendolo nella domanda di partecipazione e più opportunamente apponendolo a lato di un apposito documento contenente la dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo con specificazione del CIG della presente gara, caricando quest'ultimo doc nella piattaforma telematica, firmata digitalmente, nell'apposito spazio del sistema denominato "**ricevuta pagamento imposta di bollo**".

Nei suddetti casi la documentazione attestante il versamento deve essere allegata a corredo della documentazione amministrativa nell'apposito spazio del sistema denominato "pagamento imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/1972 .

*Si avverte che, qualora non venga inviata la ricevuta di cui sopra, la documentazione di gara verrà inoltrata, per la regolarizzazione, all'Agenzia delle Entrate per il pagamento dell'imposta non corrisposta e della relativa sanzione amministrativa.*

*Nell'ipotesi c) sarà chiesto successivamente all'operatore economico di inviare alla Stazione Appaltante a mezzo posta ordinaria il contrassegno originario ed in difetto si procederà ad attivare il procedimento di regolarizzazione come sopra indicato.*

#### **A.1bis) - Sistema FVOE - PassOE**

Le verifiche dei requisiti di carattere generale e di qualificazione, si svolgerà tramite il sistema FVOE.

L'operatore economico, ai fini del rilascio del PassOE, dovrà accedere al sito <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe> e seguire le istruzioni ivi riportate per l'Accesso riservato all'Operatore economico, cui si rimanda.





In merito al PassOE si precisa che deve essere generato un unico documento e, in caso di partecipazione in forma multipla, ogni soggetto interessato dovrà generare la propria componente di PassOE. **Lo stesso deve essere sottoscritto dal legale rappresentante (o procuratore)** dell'impresa individuale/società, oppure:

\* in caso di R.T.I., Consorzi ordinari costituiti/costituendi, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

\* in caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

\* in caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

\* in caso di avvalimento (ai sensi dell'art. 104 del citato DLgs 36/2023), anche dall'impresa ausiliaria

### 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO - DGUE

Il concorrente compila il **DGUE - Documento di Gara Unico Europeo** messo a disposizione nella documentazione di gara.

Detto schema ha contenuto analogo al facsimile pubblicato da AGID in allegato alla determina n. 164/2023 e dovrà essere compilato seguendo le indicazioni di cui al Comunicato del MIT prot. n. 0006212/ 2023 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05.01.2016".

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico, attestante l'assenza dei motivi di esclusione, nonché il possesso dei requisiti speciali previsti dal presente disciplinare.

Il DGUE deve essere presentato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

- del concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di consorzi stabili anche dalla consorziata che presta i requisiti.

L'inserimento del/i DGUE nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del concorrente singolo o del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.


Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

### 15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

#### 15.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL CONCORRENTE: Modello A.1 - Dichiarazioni integrative concorrente


Il concorrente rende inoltre le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, tramite il **Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente**, con le quali:

- indica gli ulteriori soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice non dichiarati nell'ambito della domanda di partecipazione, ivi incluso l'amministratore di fatto, se presente;
- indica il codice alfanumerico unico (di cui all'art. 16 quater del D.L. 76/2020) del CCNL applicato, dichiarato in sede di domanda di partecipazione;
- dichiara l'equivalenza delle tutele nel caso in cui abbia indicato nella domanda di applicare un CCNL diverso da quello indicato nel presente disciplinare, come applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto allegando la documentazione atta ad attestare detta equivalenza (per es. relazione del consulente del lavoro, ect...);



- dichiara di obbligarsi a subappaltare in tutto o in parte la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria per la quale non possiede la qualificazione o non la possiede per l'intero importo richiesto dal bando;
  - dichiara di non partecipare alla gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio);
  - attesta di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, e in generale per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico del Comune o comunque connessi all'esercizio dei suoi pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 GDPR, accettando parimenti quanto contenuto nel **documento Informativa Privacy allegato con gli altri documenti di gara;**
  - si obbliga, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ad ottemperare a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità;
  - dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
  - dichiara che in caso di aggiudicazione, si avvarrà - ovvero che non si avvarrà - nel corso dell'appalto di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla data di pubblicazione del bando della presente procedura, ai sensi di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, con indicazione degli estremi in termini di oggetto del contratto, contraente, e data del contratto;
  - indica, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 (norma tuttora vigente in virtù della disposizione transitoria contenuta nell'art. 225, comma 2, D.Lgs. n. 36/2023), che non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3, DPR n. 184/2006;
  - si riserva di indicare, in sede di risposta all'eventuale valutazione di congruità, relativamente alle giustificazioni prodotte, le parti coperte da segreto tecnico o commerciale e dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento; a tal fine, dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti di detta documentazione, che, in mancanza, sarà da intendersi come interamente accessibile;
  - [per gli operatori economici ammessi in concordato preventivo] precisa gli estremi del decreto di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione alle gare, allega una **relazione di un professionista che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, nonché dichiara, in caso di partecipazione in raggruppamento, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale;**
  - in caso di cooptazione dichiara che intende raggruppare in cooptazione, ai sensi e nel rispetto dell'art. 68, comma 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice, la seguente impresa in qualità di cooptata (indicare denominazione).
- Il Modello A.1 - Dichiarazioni integrative concorrente** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE costituiti o costituendi o aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete il suddetto modello dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal legale rappresentante o procuratore) da ciascuno degli operatori economici facenti parte dell'operatore<sub>24/36</sub>



riunito. L'inserimento di tali documenti sul sistema telematico nell'apposito spazio avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune. Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

**15.3.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DELLA CONSORZIATA, AUSILIARIA, COOPTATA: Modello A.2 - Dichiarazioni integrative\_consorziata\_aus\_coopt**

Ciascun concorrente inserisce sul sistema telematico START, negli appositi spazi, le seguenti dichiarazioni integrative da rendersi, anche ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000, tramite il **Modello A.2 - Dichiarazioni integrative\_consorziata\_aus\_coopt**, da parte di ciascuna:

- consorziata esecutrice dei Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice (e per i consorzi stabili anche da parte della consorziata che presta i requisiti);
- ausiliaria, ai sensi dell'art. 104 del Codice,
- cooptata, ai sensi dell'art. 68, comma 12, del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice.

Con dette dichiarazioni ciascuna Impresa consorziata esecutrice (o che presta i requisiti)/ Impresa ausiliaria/Impresa cooptata:

- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice;

- dichiara di essere edotta degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- dichiara, in caso di avvalimento ex art.104, comma 1 e 2, del Codice, di possedere le risorse necessarie e le dotazioni tecniche di cui è carente il concorrente, che gli avrebbero consentito di ottenere l'attestazione di qualificazione nella categoria e classifica oggetto di avvalimento e inoltre dichiara di obbligarsi verso il concorrente avvalente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse suindicate, allegando in proposito il contratto di avvalimento e copia della propria attestazione SOA.


[per i soli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. 14/2019]

- dichiara gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara, in caso di partecipazione in Raggruppamento, che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi del D.Lgs. n. 14/2019;

- attesta di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, e in generale per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico del Comune o comunque connessi all'esercizio dei suoi pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, c.d. GDPR.

Il **Modello A.2 - Dichiarazioni integrative\_consorziata\_aus\_coopt** dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante (o eventuale procuratore) della consorziata esecutrice, per i consorzi stabili anche dalla consorziata che presta i requisiti, dell'impresa ausiliaria o cooptata ed essere inserito sul sistema telematico da parte del concorrente negli appositi spazi predisposti sul Sistema telematico.

Il concorrente, nel caso in cui il **DGUE** e il **Modello A.2 - Dichiarazioni integrative\_consorziata\_aus\_coopt** siano compilati e firmati digitalmente da un procuratore, inserisce a sistema nell'apposito spazio, in alternativa l'originale informatico della procura firmato digitalmente dal notaio; ovvero, la copia informatica conforme all'originale firmata digitalmente dal notaio della procura; nel solo caso in cui dalla visura<sub>25/36</sub>



camerale della consorziata esecutrice risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa e firmata digitalmente dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

**15.4 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, all'interno del **Modello A.1 - Dichiarazioni integrative concorrente** al **DGUE** del concorrente, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del DLgs n. 14/2019

Il concorrente presenta una **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

**15.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI COOPTATA**

In caso di cooptazione, il concorrente cooptante deve dichiarare nel **Modello A.1 - Dichiarazioni integrative concorrente al DGUE del concorrente** di associare in cooptazione altra impresa in qualità di cooptata. L'impresa cooptata - che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente - dovrà dichiarare in un distinto **DGUE** (da compilarsi nelle parti II<sup>a</sup> Sezioni A e B, III<sup>a</sup> e VI<sup>a</sup>) di possedere i requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché gli ulteriori requisiti indicati nel precedente paragrafo 6.1 , ed i requisiti di qualificazione per un importo pari ai lavori che le saranno affidati in conformità all'art. 68 co. 12 del Codice e art. 30, comma 4, allegato II.12. Dovrà inoltre rendere le ulteriori dichiarazioni compilando il **Modello 2 - Dichiarazioni integrative consorziata aus coopt.**

**15.6 DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

Il concorrente allega inoltre, negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START:

- 1) la garanzia provvisoria;
- 2) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell' ANAC;
- 3) documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo;
- 4) (eventuale, in caso di sottoscrizione del procuratore) copia della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura, ovvero copia della visura camerale;
- 5) **Modello A.3 - Dichiarazioni del titolare effettivo**

Si precisa che, ai sensi della normativa antiriciclaggio, tutti gli operatori economici, fatta eccezione per le imprese individuali, hanno un titolare effettivo, che deve pertanto essere identificato e comunicato.


Ogni titolare effettivo indicato, dovrà rendere specifica dichiarazione in ordine all'assenza di conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura del concorrente. Detta dichiarazione potrà essere resa utilizzando il **Modello A.3 - Dichiarazioni del titolare effettivo** sull'assenza del conflitto di interessi del titolare effettivo messo a disposizione da questa Stazione Appaltante.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese e figure assimilate la comunicazione e le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere presentate da tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.

**15.7 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, inserisce a sistema nell'apposito spazio:

- 1) il **DGUE dell'ausiliaria**, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'ausiliaria stesso;



2) il **contratto di avvalimento** in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia informatica dell'originale analogico certificata conforme dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e firmata digitalmente dallo stesso, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art.104, comma 1 e comma 2, del Codice, la indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del Codice, il contratto di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00, ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

3) il **Modello A.2 - Dichiarazioni integrative consorziata aus coopt**, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa ausiliaria;

4) l'attestazione di qualificazione SOA dell'Impresa ausiliaria (art. 104, comma 5, del Codice) da inserire nello spazio Documentazione SOA ed ISO.

#### 15.8 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

-copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

-dichiarazione da rendersi all'interno della domanda di partecipazione, delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

-copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

-dichiarazione, da rendersi all'interno della domanda di partecipazione, delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;


b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

In merito può essere utilizzata l'apposita modulistica messa a disposizione da questa Stazione Appaltante

**Modello A.4 - Dichiarazioni del soggetto associato**, precisando che l'utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni. Si ricorda che la mancata presentazione dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituiti può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se il citato documento è preesistente e comprovabile con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta [art. 101, comma 1, lett a), del Codice].

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica



- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

-in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- o copia del contratto di rete
- o copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- o dichiarazione delle quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

-in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- o copia del contratto di rete
- o dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - 1.aa quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - 1.b l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - 1.c le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.


## 16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1) **Tavola riepilogativa** delle migliori proposte, costituita da un unico elaborato con l'indicazione sintetica delle migliori proposte e della loro ubicazione. Essendo una tavola riepilogativa, il formato massimo consentito è quello UNI A0.

2) **Relazione tecnica illustrativa e metodologica** che espliciti le caratteristiche e le modalità con cui saranno svolte le prestazioni in oggetto, con esplicito riferimento ai criteri e sub criteri di cui all'allegato **doc. criteri di valutazione**. La Relazione tecnica dovrà essere articolata in base alle modalità, alle dimensioni, ai criteri e sub criteri di valutazione riportati nell'allegato "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica lotto 2B". Per ogni singolo criterio e sub-criterio di valutazione, il concorrente dovrà descrivere ai fini della valutazione dell'offerta tecnica gli elementi indicati nel predetto documento allegato. La relazione tecnica dovrà riportare in ogni cartella il numero di pagina e rispettare il numero massimo di 23 pagine formato A4 (indice e copertina esclusi) che dovranno essere così ripartite:

- max 8 pagine per il criterio A;
- max 2 pagine per il criterio B;
- max 3 pagine per il criterio C;
- max 1 pagina per il criterio D;
- max 3 pagine per il criterio E;



- max 4 pagine per il criterio F;
- max 1 pagina per i criteri G e H;
- max 1 pagina per il criterio I.

Sono ammessi all'interno delle pagine inserti di tabelle, grafici, schemi, diagrammi ecc.

**3) Fascicolo Tecnico** che potrà contenere schede tecniche, disegni, grafici, attestati e certificazioni ecc. Il fascicolo tecnico, costituito da elaborati grafici, schemi progettuali, schede tecniche di prodotti e materiali, specifiche tecniche, relazioni tecniche e dimensionamenti, documentazione fotografica, ecc. dovrà essere costituito da un numero massimo di 10 pagine (indice e copertina comprese riportante il numero di pagina) se in formato A4 per ogni miglioria proposta, o eventualmente da un numero massimo di 5 pagine (indice e copertina comprese riportante il numero di pagina) se in formato A3 per ogni miglioria proposta. Ogni miglioria dovrà essere fascicolata autonomamente in modo da agevolare la Commissione nel raffronto con le corrispondenti proposte degli altri concorrenti. Si specifica che NON è consentito presentare fascicoli 'misti' contenenti entrambi i formati. La scelta deve avvenire tra un tipo di formato o l'altro.

**4) Computo metrico di confronto (non estimativo)**, fra il progetto posto a base di gara e le migliori proposte. Qualora le migliorie si riferiscano ad organismi autonomi non previsti nel progetto a base d'asta, le loro valutazioni saranno fatte esclusivamente a corpo.

**5) Elenco descrittivo delle voci relative ad eventuali nuove categorie di lavoro e forniture previste per le migliorie.**

**6) Aggiornamento del piano di sicurezza e delle prescrizioni tecniche del capitolato speciale in conseguenza delle migliorie proposte.** Si precisa che l'importo degli oneri specifici della sicurezza rimane invariato.

**7) Eventuale contratto di avvalimento, in caso di avvalimento premiale**, in formato elettronico e firmato digitalmente sia dal legale rappresentante del partecipante sia dal legale rappresentante dell'ausiliaria. In caso di operatori riuniti non ancora costituiti, deve essere sottoscritto con firma digitale anche dai legali rappresentanti di tutti i soggetti riuniti; in caso di operatori riuniti già costituiti, può essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante della sola mandataria. Il documento deve essere caricato sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

## 17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

1.a ribasso unico percentuale, espresso con 2 cifre decimali, applicato all'importo a base di gara (al netto dei costi per la manodopera e dei costi per la sicurezza), oltre IVA nei termini di legge, stimato da Comune per eseguire i lavori oggetto del presente appalto;

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;

1.b la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

1.c la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1 del DLgs. n. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi





	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
<b>Offerta tecnica</b>	<b>85</b>
<b>Offerta economica</b>	<b>15</b>
<b>Totale</b>	<b>100</b>

**18.1. Metodo di attribuzione del punteggio tecnico.**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell'allegato "Criteri di Valutazione dell'offerta tecnica".

In particolare, con riferimento alla offerta tecnica, ogni commissario attribuisce a ciascuno dei criteri e sub-criteri qualitativi un punteggio discrezionale, sulla base della seguente scala di valutazione:

<b>Giudizio</b>	<b>Coefficiente</b>
<b>Eccellente</b>	<b>1,0</b>
<b>Ottimo</b>	<b>0,9</b>
<b>Buono</b>	<b>0,8</b>
<b>Discreto</b>	<b>0,7</b>
<b>Sufficiente</b>	<b>0,6</b>
<b>Mediocre</b>	<b>0,5</b>
<b>Scarso</b>	<b>0,4</b>
<b>Insufficiente</b>	<b>0,3</b>
<b>Non adeguato</b>	<b>0,2</b>
<b>Non valutabile</b>	<b>0,0</b>

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. Il punteggio ottenuto all'esito della media sarà arrotondato per eccesso se il secondo decimale sarà pari o superiore a 5. In caso contrario sarà arrotondato per difetto. Successivamente sarà calcolato il coefficiente di ponderazione medio, dato dalla media aritmetica dei coefficienti di ponderazione provvisori attribuiti da ciascun commissario ad ogni elemento. Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

**18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica**

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione bilineare:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A \text{ soglia)} = X (A_i / A \text{ soglia})$$
$$C_i \text{ (per } A_i > A \text{ soglia)} = X + (1,00 - X) [(A_i - A \text{ soglia}) / (A \text{ max} - A \text{ soglia})]$$

dove:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$A_i$  = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

$A$  soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

$X = 0,85$

$A \text{ max}$  = valore del ribasso più conveniente

**18.2. Metodo per il calcolo dei punteggi**



La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi dell'offerta tecnica, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{vi} \times P_v$$

Dove:  $P_i$  = punteggio offerta tecnica concorrente  $i$ ;

$C_{ai}$  = coefficiente di ponderazione medio dell'elemento criterio di valutazione  $a$ , del concorrente  $i$ ;

$C_{bi}$  = coefficiente di ponderazione medio dell'elemento criterio di valutazione  $b$ , del concorrente  $i$ ;

.....

$C_{vi}$  = coefficiente criterio di valutazione  $v$ , del concorrente  $i$ ;

$P_a$  = peso sotto-criterio di valutazione  $a$ ;

$P_b$  = peso sotto-criterio di valutazione  $b$ ;

.....

$P_v$  = peso sotto-criterio di valutazione  $v$ .

### 19.COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a  $n$ . 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

### 20.SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La gara avrà luogo esclusivamente con modalità telematica **con inizio il giorno 13.12.2023 alle ore 12:30**, con seduta da svolgersi in una o più sessioni. *Dato che le operazioni di gara risultano tracciate dal sistema telematico, non è prevista la partecipazione degli OO.EE. alle sedute di apertura delle buste.* Gli stessi potranno monitorare le fasi di gara accedendo, con le proprie credenziali, alla piattaforma START.


In particolare si svolgeranno in seduta pubblica virtuale l'attività di "apertura" (in senso procedurale informatico di accesso ed apertura, per la prima volta, ai relativi files) delle buste contenenti l'offerta economica e l'attività di "apertura" delle buste contenenti la documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico classificatosi al primo posto della graduatoria elaborata a seguito dell'attribuzione dei relativi punteggi.

In ogni caso non si svolgeranno sedute pubbliche virtuali per dare atto degli esiti di eventuali soccorsi istruttori o dell'esito delle verifiche in ordine al primo in graduatoria. Degli esiti e dei relativi verbali di tali sedute gli offerenti saranno tempestivamente informati tramite il portale di gara.

Per la presente procedura la Stazione Appaltante si avvale della facoltà **dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107, comma 3 del DLgs. n. 36/2023 che consente di verificare prima le offerte e successivamente dell'idoneità degli offerenti di cui alla documentazione amministrativa.** Pertanto, la sequenza di apertura delle buste seguirà il presente iter:

- offerta tecnica
- offerta economicamente
- documentazione amministrativa

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.



## 21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti.

La commissione giudicatrice - ad uopo nominata dopo la scadenza prevista per la presentazione delle offerte - procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare e nei documenti di corredo. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

### **La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato.**

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di giorni uno. La richiesta è effettuata tramite la piattaforma telematica. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio tramite la piattaforma telematica.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.


L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

## 22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino **sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.**

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.



Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega - facoltativamente - in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

### **23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il seggio di gara, costituito sulla base delle disposizioni organizzative proprie della Stazione Appaltante, accede alla documentazione amministrativa dell'operatore economico risultato primo nella graduatoria effettuando le seguenti operazioni:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio secondo le modalità sopra descritte al punto n. 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

### **24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non esclusa (non anomala)

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione.

*Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.*

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al precedente punto 3;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.



L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria, previa verifica della documentazione amministrativa dell'offerente/degli offerenti che segue/segua il **primo escluso nel rispetto delle regole di cui ai precedenti capi 23 e 24.**

#### **24.1 STIPULA DEL CONTRATTO E SUCCESSIVI ADEMPIMENTI**

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dalla aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del Codice e **senza applicazione del termine dilatorio dei 35 gg - stand still - in ragione dell'art. 55 comma 2** fatte salve eventuali interpretazioni autentiche del Legislatore o interventi giurisprudenziali che in merito dovessero intervenire disponendo diversamente nelle more della presente procedura.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

*L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.*

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

**Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma di scrittura privata o in altra forma qualora espressamente imposto dalla Legge.**

**Le spese obbligatorie per un importo allo stato stimato in € 1.438,42 - fatti salvi errori o incrementi al momento non prevedibili - relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che saranno indicate Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.**


Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

#### **25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:



- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità ivi compreso il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 .

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

#### **26.CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel DPR 62/2013 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

#### **27.ACCESO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36 del DLgs 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

#### **28.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Toscana.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Arezzo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.


#### **29.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del "REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:



- i dati inseriti nella documentazione compilata dal concorrente e richiesta dal presente bando di gara disciplinare vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale, della capacità tecnico-professionale del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

#### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

#### **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal DLgs. n. 36/2023 dalla Legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

#### **Diritti del concorrente interessato**

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al GDPR 2016/679/UE.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta previsione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR 2016/679/UE.

#### **Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati**

Tutti i dati forniti al Comune nell'ambito del presente rapporto contrattuale saranno trattati dall'Ente nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI AREZZO, legale rappresentante il Sindaco pro-tempore, con sede in Piazza della Libertà, n. 1, 52100 AREZZO, PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it. L'Ufficio del Responsabile della Protezione dei dati personali per il Comune di Arezzo (DPO) è ubicato in Piazza della Libertà n. 1, 52100, Arezzo, e-mail: rpd@comune.arezzo.it PEC: rpd.comunearezzo@postacert.toscana.it; Centralino: +39 05753770.

Il Servizio affidatario, nell'ambito dell'attività finalizzata all'incarico di cui trattasi, tratterà i dati personali raccolti con modalità prevalentemente informatiche e 11 telematiche, alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Responsabile esterno del trattamento dei dati, se non già titolare ex se, è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Sistema di acquisti telematici degli enti RTRT.

La Dirigente  
Ing. Serena Chiel